

CLXL.

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Congedi — Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Emendamento alla tabella C proposto dal Ministro delle finanze — Osservazioni del senatore Di Revel contro la detta tabella e l'emendamento del Ministero — Risposta del Ministro delle finanze — Sotto emendamento del senatore Di Pollone — Reiezione della tabella C nella parte che riflette gli agenti diplomatici e gli interpreti consolari — Approvazione della medesima nella parte che concerne gli agenti consolari — Reiezione dell'aggiunta proposta del senatore Castelli Edoardo — Approvazione dell'intero art. 8 — Dubbio del senatore Di Pollone sull'art. 9 chiarito dai senatori Jacquemoud (relatore) e dal Regio Commissario — Approvazione dell'articolo 9 — Schiarimenti richiesti dal senatore Lauzi sull'art. 10, forniti dal senatore Jacquemoud e dal R. Commissario — Parlano sul proposto i senatori Paleocapa, Di Revel e Di Pollone — Adozione degli articoli 10 e 11 — Approvazione dei due primi paragrafi dell'art. 12 colla variante proposta dal R. Commissario — Soppressione dell'aggiunta all'art. 12 chiesta dal Senatore Di Revel e combattuta dai senatori Jacquemoud, Alfieri, Cibrario e Sappa, ed appoggiata dal Regio Commissario e dai senatori Cadorna e Arnulfo — Incidente sull'ordine della votazione, parlano i senatori Di Pollone, Cadorna, il Ministro della guerra, e i senatori Cibrario e Lauzi — Proposta del senatore Arnulfo — Reiezione dell'aggiunta dell'Ufficio Centrale — Emendamenti dei senatori Di Pollone e Scialoja all'art. 13 — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro delle finanze ed il R. Commissario, e più tardi intervengono i Ministri della guerra e di agricoltura e commercio.

Il senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Presidente. Invito il senatore segretario Cibrario a dar lettura al Senato di alcune domande di congedo.

Il senatore segretario Cibrario legge le lettere dei senatori Bonelli, Di Strongoli, Ridolfi, Di Fondi e Ghigliini, colle quali chi per motivi di famiglia, chi di salute, chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il senatore segretario Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3239. Parecchi professori del liceo di Alessandria, ricorrono al Senato onde ottenere che siano mantenute le leggi che regolano attualmente le pensioni di riposo degli insegnanti delle scuole secondarie, finchè non siasi più equamente provveduto alla loro carriera.

» 3240. N. 10 insegnanti di scuole secondarie d'Aqui, protestano contro la misura che li riguarda nel progetto di legge sulle pensioni agli impiegati civili (Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

» 3241. I professori del R. liceo e ginnasio di Novara fanno adesione alla petizione n. 3239 dei professori del liceo d'Alessandria.

» 3242. I professori del ginnasio e delle scuole tecniche d'Alba (Petizione identica alla precedente.)

» 3243. I professori del R. ginnasio di Vigevano (Petizione identica alla precedente e mancante dell'autenticità delle firme.)

Presidente. Il sindaco di Napoli fa omaggio al Senato di alcune copie dei Conti del 1862 e dello stato presuntivo del 1863 degli asili infantili privati di quella città, presentati dal Consiglio direttivo degli asili medesimi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

**Ministro delle finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro delle finanze.** Il Ministero ha concordato coll'Ufficio Centrale la redazione dell'ultimo alinea della tabella annessa all'articolo 8 in questi termini:

« Agenti diplomatici, agenti consolari di prima categoria e interpreti diplomatici e consolari di prima categoria nell'impero Ottomano e fuori d'Europa. »

Per conseguenza vengono tolti i giudici addetti ai Consolati finchè da una legge non sia stabilita la loro legale esistenza.

**Presidente.** Ritiene dunque il Senato che la tabella C sarebbe a seguito della proposta ministeriale modificata nella seguente conformità (V. sopra.)

L'Ufficio Centrale acconsente?

**Senatore Jacquemond, relatore.** Acconsente.

**Presidente.** La parola è al sig. senatore Di Revel.

**Senatore Di Revel.** La pregherei, se non è indiscretezza la mia, di rileggere prima l'emendamento proposto dal Ministero per rendermi conto della differenza che esiste fra questo e la proposta dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Si sono eliminati i giudici per non essere ancora emanata la legge che li riguarda.

**Senatore Di Revel.** Dunque vuol dire che sono tolti i giudici.

**Presidente.** Lo rileggo. La tabella C, secondo l'ultima redazione proposta dal Ministero, senza i giudici, è in questi termini (V. sopra.)

**Senatore Di Revel.** Come avevo l'onore ieri di cominciare dopo che mi fu data la parola, quantunque l'esito della prima mia proposta in ordine ai professori non abbia sortito quell'effetto che io mi riprometteva, tuttavia non mi perdo d'animo, e verrò a combattere in modo assoluto la proposizione dell'Ufficio Centrale in ordine agli agenti consolari e agenti diplomatici nei termini ora proposti dal Ministero.

Perchè in una legge che vuol tutti ricondotti gli impiegati sotto una medesima stregua riguardo al modo di conseguir la pensione, si possa fare differenza, conviene che vi sia qualche condizione talmente essenziale, che valga ad introdurre questa differenza: ora io non ne veggo alcuna rispetto agli agenti diplomatici ed agli agenti consolari.

Gli agenti diplomatici sono di due qualità: o si tratta di agenti che hanno percorso una carriera cominciando dagli infimi gradi, come sono la maggior parte degli impiegati, degli agenti diplomatici, e per questi non vi è ragione di ridurre a minor termine il tempo necessario per conseguire la pensione, perchè il loro servizio parte anche dai primi anni della loro gioventù come parte per tutti gli altri impiegati del Regno.

O si tratta di agenti diplomatici che non vengono dalla carriera inferiore, e sono entrati nella carriera superiore ad età già avanzata, od almeno non più nella gioventù, ed in tal caso costoro non possono considerarsi come veri impiegati di carriera; sono agenti che furono destinati perchè la politica lo ha consigliato, e

che cessano d'ordinario quando si trasforma la politica del Governo; quindi sarebbe quasi impossibile che questi potessero mai conseguire un tempo sufficiente acciò possano godere di una pensione, perchè la loro carriera comincia tardi, e, cominciando tardi, non dura e non può durare un tempo sufficiente pel conseguimento della pensione, anche colla riduzione proposta dall'Ufficio Centrale.

Rispetto poi agli agenti diplomatici, dirò che se essi sono di carriera, quando la intraprendono, sanno perfettamente che non è per rimanere in paese, ma è per andar fuori della loro patria, il che se a molti non garba a parecchi garba assai.

Non credo dunque che per costoro si debba avere una considerazione particolare, perchè realmente non sono assoggettati a nessuna delle condizioni che non abbiano prevedute e che non abbiano voluto accettare.

Rispetto agli agenti consolari che sono in identica posizione, sono per lo più, anzi quasi sempre agenti di carriera, hanno cominciato nei minimi gradi, nell'infima età a 20 anni o poco più; epperiò hanno una qualità che già fa sì che si computi il loro servizio. Molti sono o figli o nipoti o parenti di consoli che già sono all'estero e mantengono l'abitudine di rimanervi; di più quando intraprendono questa carriera, sanno, come dissi, che debbono vivere fuori paese.

Se una volta, per rispetto ai consoli, si faceva una distinzione fra quelli che erano in Africa, in Levante e fuori d'Europa, si è perchè i paesi d'Africa e di Levante si potevano considerare come paesi veramente e compiutamente barbari, come separati dal resto dei paesi inciviliti, per le difficoltà di navigazione, per il mal vivere e per i pericoli che si correvano in quegli scali.

Ma la posizione loro è di molto cambiata da una serie d'anni a questa parte, e segnatamente doporchè, col mezzo delle strade ferrate e dei vapori, le comunicazioni sono divenute così facili, pronte e sicure, e ciò è tanto vero che ormai si vede che parecchie persone vanno ora nelle cattive stagioni a passare un certo tempo nei paesi medesimi, cioè ad Alessandria d'Egitto, al Cairo, a Madera ed in altri paesi, favoriti da un clima molto più mite, e preferibile per loro a quello stesso d'Italia; credo quindi che non si possa per questi considerare come un sacrificio lo andarvi per dovere.

Lo stesso si dica dei paesi fuori d'Europa. Oramai è quasi più facile andare a New-York negli Stati Uniti di America che non di recarsi a Mosca o a Pietroburgo. Le comunicazioni sono frequenti, sicure, chi va chi viene, e le distanze non sono difficili a superarsi. Quindi, lo ripeto ancora, le condizioni sono ora assolutamente cambiate; epperiò credo che non si debba introdurre questa disposizione a favore degli impiegati consolari.

Gli agenti diplomatici sono impiegati di carriera, e cominciano ad essere impiegati negli infimi gradi di

essa e per un posto che possano avere meno conveniente ne trovano poi altri che sono convenienti.

Se vogliono realmente col tempo rappresentare il Governo come si deve, fa d'uopo che siano muniti di una sostanza personale. Ma trovano in compenso un'aureola di gloria, si trovano nelle alte società, si trovano insomma in condizioni speciali, e perciò si sottomettono volentieri ad abbandonare il paese nativo, purché possano appartenere al Corpo diplomatico.

Riguardo ai consoli, ripeto, sono agenti che cominciano dagli ultimi gradi e che percorrono la loro carriera frequentemente in paesi buonissimi, e qualche volta in paesi meno buoni; ma in sostanza fanno bene i loro affari, perché, sebbene ad essi sia vietato di fare operazioni commerciali, ciò non pertanto, se è vero quanto mi fu detto, fanno sotto nome altrui speculazioni di commercio, e conseguentemente mentre proteggono i loro concittadini che trovansi nelle regioni di loro residenza, curano pure i propri interessi, aumentando le proprie sostanze.

Signori, noi dobbiamo guardarci dall'introdurre disposizioni speciali. Ma si dirà, la legge è uguale a quella emanata nel 1858 a questo riguardo. Quella legge porta la stessa disposizione. Sia pure. Ma non dobbiamo noi accingerci a riformarla? Se allora meno avvertitamente si è introdotta questa distinzione per gli agenti diplomatici e consolari, ora non vi è ragione perché si mantenga, quando vediamo che la disposizione non solo è inutile ma dannosa. Perché, ripeto, credo che ogni volta che furono stabilite eccezioni per conseguire una pensione maggiore o per conseguirla con un tempo minore di servizio da quello stabilito per legge generale si è gravata la condizione delle finanze del paese.

Ho piacere di vedere il signor Ministro delle Finanze assiso al banco dei Ministri. Egli sarà d'accordo con me, egli che desidera che le sollecitudini del Parlamento e del Ministero convergano a ritornare le nostre finanze in condizioni migliori.

Io perciò ricuso il mio voto, tanto al progetto dell'Ufficio Centrale, quanto a quello proposto dall'onorevole Ministro di Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Dovrei ringraziare l'onorevole preopinante in quanto che egli spiega il suo rifiuto col proposito di portare una economia al bilancio dello Stato; e veramente non credo che mai l'Italia sia stata in condizioni tali da aver bisogno di economia più severa.

Nondimeno la giustizia da una parte, e dall'altra parte la tenuità del carico che in questo caso verrebbe, allo Stato, mi impongono di difendere l'emendamento concordato coll'Ufficio Centrale, tanto più che il mio collega degli affari esteri oggi, per circostanze speciali, non ha potuto intervenire al Senato.

L'onorevole conte Di Revel ha posto il principio che io accetto pienamente, che per costituire una differenza fra le sorti di un impiegato e quelle di un altro è necessario si dimostri che vi sia una ragione sufficiente.

Su questo punto noi siamo pienamente d'accordo. Resta dunque a vedere soltanto nell'applicazione se vi ha ragione sufficiente perché si faccia questo beneficio agli agenti consolari che si trovano fuori d'Europa, ed anche in Europa, ma nell'impero Ottomano esclusivamente.

L'onorevole conte Di Revel ha detto, che questi impiegati fanno la loro carriera come tutti gli altri; e qui non vi ha nulla a ridire perché in generale tal è lo stato delle cose.

Ha detto inoltre, che hanno la coscienza di dover fare una vita, se mi è lecito il dir così, nomade, di dovere peregrinare dall'una parte all'altra del globo, ed anche questo è vero.

Ma il beneficio che si dà loro non è per questa vita nomade e peregrina, è bensì per la loro dimora in paesi dove in generale i pericoli ed i disagi sono molto maggiori che altrove.

Per me la ragione sufficiente sta appunto in questo, che gli agenti consolari i quali vanno nei paesi fuori d'Europa, e specialmente nel Levante si trovano in condizioni assai più malagevoli sotto ogni rapporto di quelle degli altri impiegati a qualunque ramo essi appartengano.

E la legge stabilisce per riguardo a ciò una restrizione perché accorda il vantaggio del quinto ristrettivamente per il tempo che si è passato in quella contrade.

Ora, se noi facciamo pochissime eccezioni, che io credo non poter essere più che due o tre, come Nuova York e Costantinopoli; i paesi nei quali noi abbiamo agenti consolari sono tutti in circostanze speciali, che rendono dura la vita.

Per lo più sono malsani, poco adattati alle nostre abitudini e ai nostri temperamenti, e testè ancora abbiamo avuto nell'America spagnuola l'esempio di uno dei nostri giovani agenti consolari rapito improvvisamente dalla febbre gialla. Le abitudini degli abitanti sono contrarie o poco favorevoli alla vita europea; le stesse colonie europee che vi dimorano, creano a quelli che debbono difenderle, una serie infinita di difficoltà.

Tutti coloro che hanno viaggiato nel Levante, debbono avere ammirato il coraggio, la solerzia e la pazienza delle quali i nostri consoli debbono usare per l'adempimento della loro difficile missione. Perciò non è strano che se essi hanno pericoli e difficoltà maggiori, abbiano merito maggiore, e di questo merito per il tempo che vi dimorarono debba il Governo tener loro conto.

L'onorevole conte Di Revel ha detto, che le comunicazioni oggi rese facili fra l'Europa e le altre parti del mondo fanno sì, che molti viaggiatori per diletto vi si rechino, ed ha citato in esempio il viaggio dell'Egitto.

Io ne convengo: ma altro è il caso del viaggiatore il quale sceglie la stagione opportuna, va munito di tutti i conforti, il quale non ha a trattare affari, non ha rapporti diretti quasi cogli indigeni, altro è quegli che

vive in mezzo a loro continuamente e che ad ogni passo incontra difficoltà da sormontare.

Egli affermava poi, che gli assegnamenti degli agenti consolari possono essere resi maggiori da negozi commerciali. Su questo punto io debbo dichiarare, che è assolutamente proibito ai nostri agenti, dei quali ora trattiamo, di fare qualsivoglia atto di commercio, e che se essi lo facessero, avrebbero punizione.

Dirò di più, che quanto è dalla legge nostra ordinato non si viola, a quanto io sappia, giammai; e coloro che hanno viaggiato nelle regioni fuori d'Europa hanno potuto vedere come gli agenti consolari dell'antico regno di Sardegna fossero reputati fra i più distinti, e sapessero cattivarsi la stima e l'affetto di tutti nei paesi dove dimoravano.

Per questa parte adunque io debbo escludere assolutamente gli argomenti dell'onorevole conte Di Revel. D'altra parte se il carico che lo Stato si addossa fosse molto grave, qualunque fossero i titoli di preferenza che vogliamo dare ai nostri consoli, l'interesse delle finanze mi disconsiglierebbe dall'appoggiarlo: ma quando io considero che ventiquattro soli sono i paesi nei quali noi abbiamo consolati, e legazioni fuori d'Europa e nell'impero Ottomano, e considero che non si dà il beneficio del quinto se non per quelli anni che quivi l'impiegato ha passato, e che il peso che può venirne allo Stato è tanto lieve, io credo fermamente che il sentimento dell'equità non permetta di negare un tale beneficio a servitori dello Stato cotanto benemeriti.

Finalmente citerò l'esempio della legislazione francese, come pure l'esempio della nostra legge del 1858, la quale aveva ad essi riguardo.

Per siffatte ragioni tutte io credo di dover raccomandare al Senato l'adozione dell'emendamento concordato coll'Ufficio Centrale.

**Presidente.** La parola è al Senatore Di Pollone.

**Senatore Di Pollone.** Avevo pregato, entrando in Senato, il Presidente di concedermi la parola su questa questione, ma dopo le cose dette dal conte Di Revel, poco mi rimane ad aggiungere: non sarò tanto assoluto come egli lo fu, nel manifestare la sua opinione: se veramente il Senato crede questa categoria d'impiegati degna di un qualche riguardo, io domando al Senato di limitarsi a quanto disponeva la legge del 1858.

La legge del 1858 parla del personale della prima categoria nel quale sono compresi i consoli generali, i consoli di prima e seconda classe ed i vice consoli: a questi la legge del 15 agosto 1858 concede il diritto alla pensione di riposo secondo le norme fissate dal Regio Brevetto del 21 febbraio 1835, e aggiunge che nel computo di detta pensione il numero degli anni di servizio passati in Levante e fuori d'Europa sarà considerato come se fosse maggiore del quinto.

Ora io trovo nell'emendamento redatto dall'onorevole Ministro delle Finanze aggiunti alcuni altri impiegati che non figuravano nella legge dianzi citata, e questi sono gli agenti diplomatici.

Diceva appunto l'onorevole signor Ministro delle Finanze che in tre sole località si trovano di questi agenti diplomatici. Io non vedeva come in queste tre località da lui citate, fossero applicabili le stesse ragioni che militano in favore dei consoli i quali abitano costantemente nei paesi dove veramente può esservi qualche pericolo: quindi mio desiderio sarebbe, ove il Senato entri nel senso di mantenere un favore a questa classe di onorevolissimi impiegati, che non si discostasse da quanto era stabilito nella legge del 1858.

Toglierei quindi dalla tabella e gli agenti diplomatici e gli interpreti consolari dei quali non fa parola la legge di cui ho dato lettura.

Il signor Ministro ha fatto già un olocusto dei giudici, dimando che faccia lo stesso degli interpreti consolari e degli agenti diplomatici: egli parlava di giustizia, ed io non tornerò certamente a rinnovare la lunga ed intricata discussione da cui con gran piacere siamo usciti ieri a sera, ma se parlasi per ragione di giustizia, io la invocherò per quelli i quali entrano in una età provetta al servizio dello Stato, come sarebbero gli uomini politici; quando si prende un prefetto a 33 o 40 anni; quando questo prefetto, come ne abbiamo avuto esempi, era capo di una casa di commercio in Genova, od altrove, non dovrebbe egli avere un corrispettivo per la rinuncia che fa a curare i suoi proprii interessi? Quindi se vogliamo usare ugual peso, ugual misura, dal momento che il Senato non ha ammesso nessuna eccezione all'infuori di quella dei professori e dei macchinisti, non vedrei come vorrebbe ammetterla in favore degli agenti diplomatici.

Non mi dilungherò di più, solo come sotto emendamento propongo di concedere esclusivamente il favore dei 5 anni agli agenti consolari di prima categoria portata dalla legge 15 agosto 1858.

**Presidente.** Per la votazione è necessario che si conosca precisamente la categoria che il signor senatore Di Pollone intenderebbe di sopprimere.

In caso poi sia appoggiato il suo emendamento, bisognerà che mettiamo ai voti distintamente le varie categorie di impiegati, perchè ricorre sempre la regola che la soppressione non si vota astrattamente.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola unicamente per rettificare un'idea che avrà male espressa.

Accennando a due o tre luoghi, fra i quali Nuova York, io il feci per indicare come ivi non si potesse applicare rigorosamente la condizione di vita disagiata e pericolosa di cui io parlava; ma non volli punto alludere ad essi come residenza di agenti diplomatici, mentre oltre la legazione di Costantinopoli, ne abbiamo a Washington, Rio Janeiro e la Plata.

Del resto, quanto agli agenti diplomatici, mi pare che la legge attuale deteriori la loro condizione, imperocchè leggo nella relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per l'ordinamento del servizio consolare e potrebbesi pigliare altro argomento dal Regio Brevetto del 1835 col quale è sta-

« bilita la quota delle pensioni di riposo agli agenti diplomatici i cui anni di servizio si computano col-  
« l'aumento di un terzo. »

Vi sarebbe dunque, ripeto, qui, anzichè un privilegio speciale, piuttosto un deterioramento della loro posizione.

Quanto poi all'escludere gli interpreti, per dire la verità, non saprei vederne la ragione; la classe degli interpreti è molto rispettabile, ed è molto difficile a rinvenirsi, giacchè mentre i consoli sovente ritornano in Europa, essi debbono rimanere in quelle contrade.

Quindi è il caso, al fine di avere buoni interpreti, di migliorare la loro condizione.

Non potrei adunque lodare l'emendamento Di Pollone perchè, ripeto, gli agenti diplomatici si trovano in condizione eguale a quella degli agenti consolari, e la loro posizione è piuttosto disavvantaggiata, e quanto agli interpreti, veggio piuttosto ragioni di preferenza che di esclusione.

Senatore Di Pollone. Progherei il signor Ministro a volermi indicare il documento testè accennato.

Ministro delle finanze. Io ho citato la relazione della Commissione sul progetto di legge per l'ordinamento del servizio consolare.

Senatore Di Pollone. Si è citato un progetto di legge e ben vede il Senato che non abbiamo da occuparcene...

Ministro delle finanze. Domando perdono; non è il progetto di legge che ho citato, ma bensì la relazione della Commissione che si riferisce al Regio Brevetto del 1835, col quale è stata stabilita la quota di pensione di riposo per agenti diplomatici, i cui anni di servizio si computano coll'aumento di un terzo.

Senatore Di Pollone. Vede dunque che non si riferisce alla legge che è in discussione, è un documento che io non conosceva, credo che sia un'altra disposizione che regola le pensioni; il brevetto che regola le pensioni porta la data del 21 febbraio 1835.

Del resto poi non soggiungerò che due sole parole, ed è che questo favore che si chiede ora al Senato per gli agenti diplomatici e consolari non è concesso in Belgio e nemmeno in Francia, poichè in Francia il solo favore che si fa agli agenti diplomatici, è di portare il *maximum* della pensione, che è fissata per tutte le categorie di impiegati in L. 6<sup>m.</sup>, fino a L. 12<sup>m.</sup> per i Ministri plenipotenziari e ambasciatori, per i restanti a L. 10<sup>m.</sup>, per tutti gli altri gradi a L. 8<sup>m.</sup>; e per i Consoli generali, se ben ricordo (gli altri li garantisco, questi li do con dubbio), credo che non oltrepassino le L. 5<sup>m.</sup>

Quindi vede il Senato che il sistema che si vuole ora far trionfare, non è ammesso nè nel Belgio nè in Francia, è un sistema che viene, secondo me, a stabilire un metodo ingiusto, poichè molti altri impiegati avrebbero diritto ad egual favore, e non vedo ragione bastante, perchè l'essere a Washington, a New-York, a Costantinopoli ci debba piegare in loro favore.

foci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Dunque il signor Senatore Di Pollone propone l'eliminazione...

Senatore Di Pollone. Propongo di ridurre la tabella e agli agenti consolari.

Presidente. Bisogna che abbia la bontà di darmi l'indicazione precisa, per poter venire a voti speciali su ciascuna categoria.

(Il Senatore Di Pollone trasmette la proposta.)

Presidente. La proposta del Senatore Di Pollone è in questi termini:

« Agli agenti consolari di cui nell'art. 4 della legge 15 agosto 1858. »

Senatore Di Pollone. Mi permette una parola sulla votazione? Io credo che ammettendo anche l'emendamento alla tabella, come l'ha proposto l'Ufficio Centrale e facendo la divisione si viene a conseguire lo scopo che io mi proponeva, votando cioè prima sugli agenti diplomatici, poi sugli agenti consolari e quindi sugli interpreti.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia la proposta del Senatore Di Pollone: chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Se non si domanda altrimenti la parola, metterò ai voti distintamente prima di tutto la tabella di cui si parlava, alla quale si riferisce poi la disposizione d'articolo presentato nell'adunanza di ieri in queste parole: « quello degli impiegati indicati nella tabella e sarà aumentato di un quinto. »

Cominceremo dal mettere in votazione la tabella e, distintamente categoria per categoria. « Agenti diplomatici. »

È inteso che trattasi degli agenti diplomatici che sono nell'Impero Ottomano o fuori d'Europa.

Chi approva questa categoria sorga.

(Dopo prova e controprova non è approvata.)

Viene ora l'altra categoria di « Agenti consolari di prima categoria. »

Chi approva sorga.

(Approvata.)

Viene ora l'ultima categoria di: « Interpreti diplomatici e consolari di prima categoria. »

Chi l'approva voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova non è approvata.)

La tabella risulta per conseguenza ristretta a queste parole: « Agenti consolari di prima categoria nell'Impero Ottomano o fuori d'Europa. »

Ora metterò ai voti la parte dispositiva che riflette questa tabella, la quale sta nel progetto d'articolo compilato ieri, che dice: « Quello (il tempo del servizio) degli impiegati indicati nella tabella e sarà aumentato d'un quinto. »

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Ora verrebbe l'aggiunta proposta dal Senatore Edoardo Castelli che consisterebbe nella tabella segnata

colla lettera *d* così concepita: « Funzionari degli ordini giudiziari e amministrativi, per la cui ammissione è richiesta per legge la qualità di laureato » ai quali si tratterebbe di aggiungere l'ottavo.

Chi approva quest'aggiunta sorga.

(Non è approvata.)

Infine metterò ai voti l'articolo intero così concepito: « Il tempo del servizio prestato in una delle cariche indicate nella tabella *a* sarà aumentato di un quinto per quei funzionari che siano stati per primo impiego nominati ad una di esse in età non minore di anni 35.

« Quello degli impiegati indicati nella tabella *b*, sarà aumentato di due quinti:

« Quello degli impiegati indicati nella tabella *c* sarà aumentato di un quinto. »

Le tabelle rimangono le due prime quali le aveva proposte l'Ufficio Centrale, che riguardano cioè i professori nelle università del Regno, nelle scuole di applicazione degli ingegneri e degli istituti superiori, non che i macchinisti, scaldatori e guarda *tenders* delle strade ferrate, e la terza è ristretta agli agenti consolari di prima categoria nell'impero Ottomano o fuori d'Europa.

Chi approva l'intero articolo colle relative tabelle in questa conformità voglia sorgere.

(Approvato.)

Passiamo ora all'art. 9.

« Art. 9. Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile a norma delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« Le disposizioni di queste leggi concernenti il modo di valutare gli anni di campagna pei militari ammessi alla giubilazione saranno anche applicate agli impiegati civili che avranno prestato servizio presso l'armata sia di terra come di mare. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Comincerò coll'assicurare il Senato con tutta la sincerità dell'animo mio, che mi duole di averlo ad intrattenere ancora per qualche momento, ma la dizione di questo articolo mi aveva fatto nascere un dubbio, per risolvere il quale io aveva pregato l'Ufficio Centrale di voler ponderare se quella disposizione che forma parte dell'articolo 7, nel quale è detto che « non è computato il servizio prestato prima degli anni 20 » non venisse ad impingere in certo modo, ed a formare contraddizione colle disposizioni dell'articolo 9, che si applica al servizio prestato nella carriera militare, ed avevo soggiunto che mi sarebbe bastato una dichiarazione dell'Ufficio Centrale nel senso che il servizio militare sarebbe intieramente applicato secondo le leggi militari.

Ora dal rendiconto che mi ha favorito l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, questa dichiarazione non mi pare sufficiente, anzi viene ad accrescere i miei

dubbi; onde mi faccio lecito di chiamare per un momento l'attenzione del Senato per vedere se per avventura m'inganno. Diceva il relatore dell'Ufficio Centrale nella tornata del 5 febbraio, quella di ieri l'altro:

« Il Senatore Di Pollone aveva fatto un'osservazione, che l'art. 7, in cui è detto che il tempo pel servizio militare non sarà computato che dopo 20 anni compiuti, potrebbe forse pugnare coll'articolo 9 in cui è detto che il tempo pel servizio militare secondo le leggi militari si computa dall'età di 17 anni. »

E poi soggiunge:

« Naturalmente per quelli che hanno fatto un servizio militare, questo sarà computato dall'età in cui lo permettono le leggi militari. »

Noti il Senato queste parole: « per quelli che hanno fatto un servizio militare. » Dunque parrebbe che il servizio sia intieramente militare.

E poi soggiunge: « In quanto al servizio come impiegato civile, esso non sarà computato che dall'età di venti anni compiuti. »

Quindi io vedo accresciuto il mio dubbio, cioè che quando un militare il quale cominci dall'età di 17 anni a termini della legge militare, dopo 5, 6, 10 anni di servizio militare, verrà ad assumere un impiego civile, gli anni passati nella carriera militare non gli sarebbero nemmeno computati prima dell'anno 20.

Ripeto, è un dubbio che desidero veder chiarito, onde non accada nell'applicazione della legge qualche imbarazzo o qualche interpretazione meno favorevole, perocchè credo che sia intendimento e del Ministero che l'ha proposta e dell'Ufficio Centrale che l'ha emendata, e spero del Senato che l'adotterà, che coloro i quali entrano all'età di 17 anni al servizio militare, in occasione della liquidazione della pensione, questo servizio loro sia computato e non vengano difalcati tre anni di buon servizio.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale si fa debito di rassicurare l'onorevole Senatore Di Pollone, facendo la dichiarazione che sembra da lui desiderata; imperocchè l'articolo 7 è esclusivamente applicabile al servizio nella carriera civile; cosicchè è bene stabilito che il tempo di computazione del servizio nella carriera degli impieghi civili comincia soltanto dopo venti anni compiuti. Ma per quelli che hanno percorso la carriera militare, vi è una eccezione contenuta nell'articolo 9, nel quale è detto che il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile.

Ora questo servizio militare dovrà necessariamente essere computato a seconda delle disposizioni vigenti nella legge militare; cosicchè, se l'impiegato ha cominciato la sua carriera nel servizio militare, gli anni di servizio saranno computati dall'età in cui lo permettono le leggi militari; quindi io credo che questo dubbio sia sciolto, ed io spero che questa dichiarazione dell'Uffi-

cio Centrale soddisferà l'onorevole Senatore Di Pollone.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Io non dubito che il Governo la veda anche così.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Credo che non vi sia nessun dubbio intorno all'intelligenza della legge nel senso accennato dall'onorevole senatore di Pollone.

Difatti l'art. 7 riguarda esclusivamente i servizi prestati nella carriera civile, ed è esclusivamente a questi servizi che si riferisce la limitazione dell'età di 20 anni. Una tale limitazione non si applica ai servizi prestati nella carriera militare, perchè questi, come è detto nell'art. 9, sono valutati e computati a norma delle leggi militari. Quindi non può mai sorgere dubbio, a mio modo di vedere, che i servizi militari prestati prima dell'età di venti anni non siano utili, cioè che si debba aggiungere al servizio civile tutto il periodo di servizio prestato nella carriera militare a cominciare da quell'anno in cui le leggi militari lo dichiarano utile per la pensione.

Spererei che questa dichiarazione aggiunta all'altra dell'Ufficio Centrale possa soddisfare i voti giustissimi dell'onorevole Senatore Di Pollone.

**Presidente.** Se non si domanda altrimenti la parola metto ai voti l'articolo 9.

Lo rileggo. (V. sopra)

(Approvato.)

Art. 10.

« Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia, non sono computati.

« Negli altri casi di disponibilità o di aspettativa, il tempo è valutato per intero. »

Se non si domanda la parola.....

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Ho sentito da alcuni proporre un dubbio sul quale per lo meno desidererei qualche spiegazione per parte del Commissario Regio e dell'Ufficio Centrale.

L'ultima parte di questo articolo dispone che eccettuata l'aspettativa per motivi di famiglia, negli altri casi di disponibilità o di aspettativa, il tempo è valutato per intero.

Mi si propone pertanto questo dubbio. Un impiegato è collocato a riposo mentre si trova in aspettativa o disponibilità per le ragioni ammesse in questa parte dell'articolo, nella quale aspettativa o disponibilità può aver passato 1, 2 e forse anche più anni, ed egli ha passato questo tempo non coll'intero stipendio, perchè mi pare che questo d'ora innanzi non si consegua, supponiamo, con 1/3, o colla metà dello stipendio. Come si regolerà la sua pensione?

Facciamo un caso pratico.

Un impiegato che aveva uno stipendio di tremila lire può essere stato in aspettativa o in disponibilità per due anni, o con due mila, o con mille lire solamente di stipendio.

Ora la media in questo caso si prenderà sulla quota intera dello stipendio che gli era assegnato quando fu messo in disponibilità, o sulla media, computando anche la riduzione sopportata durante l'aspettativa o la disponibilità? È evidente che se si tenesse quest'ultima misura, si ridurrebbe la condizione dell'impiegato miseramente, e si darebbe un adito anche al Governo di pregiudicare l'impiegato stesso.

Prego dunque, per togliere questo dubbio, che non mi è parso irragionevole, si faccia qualche dichiarazione nella legge, o se il Senato crede che basti di avere una dichiarazione soddisfacente dal Commissario Regio o dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, venga fatta almeno questa.

**Senatore Jacquemoud, relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Jacquemoud, relatore.** La media si computa sullo stipendio di attività goduto dall'impiegato, durante i tre ultimi anni di servizio effettivo. Il suo diritto non è cambiato, ancorchè in caso di disponibilità egli non goda che di un assegno; imperocchè il tempo di disponibilità, non meno che quello di aspettativa per causa di salute, sono computati negli anni utili per il conseguimento della pensione.

Quindi l'Ufficio Centrale crede che questo dubbio non sia fondato.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** L'impiegato che è messo in aspettativa o in disponibilità non perde la qualità di impiegato. Il suo stipendio è sempre quello di cui ha goduto durante i tre ultimi anni di servizio attivo.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Accetto per parte mia di buon grado questa dichiarazione, ma credo che, avuto riguardo alle espressioni precise dell'articolo 13, fosse affatto ragionevole il mio dubbio, e che forse potesse anche richiedersi per quello la risoluzione medesima.

Infatti si dice: « La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media dello stipendio ad esso retribuito. »

Poteva anche questa parola *retribuito* far credere che lo stipendio fosse quello che materialmente riceve nel tempo di aspettativa.

Ad ogni modo mi dichiaro soddisfatto.

**Senatore Paleocapa.** Anch'io trovo che le dichiarazioni del Ministero e dell'Ufficio Centrale dovrebbero non lasciare alcun dubbio; ma tutti sanno che quando il testo della legge non è preciso, non so quanto si possa confidare in una dichiarazione fatta in una seduta del Parlamento. Mi pare perciò che sarebbe bene per

maggior sicurezza di introdurre una frase che assicurasse l'interpretazione attualmente data dal Commissario Regio e dall'Ufficio Centrale, e ciò tanto più in quanto che vi si potrebbe cavillare sopra in qualche modo, mentre nella legge all'articolo 6, si dice che un impiegato, per aver diritto alla pensione, deve aver pagata la ritenuta sul suo stipendio.

Ora io domando: questi impiegati che tassa di ritenuta pagheranno?

Senatore Jacquemoud, *relatore*. Hanno pagato la tassa sull'intero stipendio che hanno goduto nei tre ultimi anni di servizio attivo; e ciò è previsto nella legge sulla disponibilità.

Senatore Paleocapa. Ma questa legge non è votata; ed io non so come si possa far fondamento sopra un semplice progetto di legge.

Non dico già che stando al senso giusto dell'articolo, ed alle dichiarazioni così esplicitamente fatte, la cosa abbia ad incontrare ostacolo nell'applicazione; ma, lo ripeto, noi abbiamo veduto non di rado che le dichiarazioni fatte in Parlamento non hanno avuto valore, quando il testo della legge era effettivamente oscuro od incerto.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Concorro nell'osservazione del preopinante. Effettivamente, quantunque si possa credere che sia mente della legge che le pensioni vengano regolate sullo stipendio goduto dall'impiegato in aspettativa o disponibilità prima di essere stato posto in disponibilità od aspettativa, tuttavia la dizione rimane non sufficientemente determinata; ma mi pare che si potrebbe prendere occasione quando verrà l'articolo 13 per aggiungere una spiegazione che dilucidi la questione.

Relativamente poi alla questione che il preopinante moveva sulla ritenuta, la legge attuale non ne parla, e credo che questa disposizione debba rientrare tutta nella legge che si discuterà in altro recinto e che concerne precisamente la stessa materia.

Dunque, ripeto, mi pare che la questione attuale si debba rimandare all'articolo 13.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Voleva dire assolutamente lo stesso. Di più aggiungerei una parola che mi pare possa risolvere tutte le difficoltà, ma questa cadrebbe sull'articolo 13 e sarebbe di dire *servizio attivo*.

Presidente. Non occorre ora.... si rimanda all'articolo 13.

Metto ai voti l'articolo 10.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Art. 11. Quando nel computo degli anni di servizio vi ha frazione di anno, il periodo che eccede sei

mesi è calcolato per anno intero, altrimenti non è valutato. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo o altrimenti cessa dal servizio fino al giorno che viene riammesso, non è calcolato.

« Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antecedente per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto.

« Gli anni di servizio per cui un impiegato avesse ricevute l'indennità di cui negli articoli 3 e 20 saranno computati egualmente per liquidare la pensione di riposo, quando fosse stato riammesso in servizio; ma in tal caso l'impiegato non percepirà che i due terzi della pensione medesima sino a tanto che l'erario non sia stato interamente compensato della mentovata indennità. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Proponerei una diversa compilazione della prima parte dell'articolo 12 in questi termini:

« Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo o altrimenti perde la qualità di impiegato fino al giorno in cui viene riammesso, non è calcolato. »

La differenza consiste in ciò che alla frase *o altrimenti cessa dal servizio* verrebbe sostituita l'altra: *o altrimenti perde la qualità di impiegato.* »

Ecco la ragione di questa variante.

Nell'art. 10 testè votato è detto che in alcuni casi si calcola per intero il tempo in cui l'impiegato è rimasto in disponibilità o in aspettativa.

L'impiegato che rimane in disponibilità o in aspettativa cessa dal servizio, ma il tempo della aspettativa gli è utile per la pensione, perchè egli non cessa di avere la qualità di impiegato.

In conseguenza quest'articolo sarebbe in contraddizione coll'articolo 12 quante volte si mantenesse la locuzione *o altrimenti cessa dal servizio*.

Secondo l'art. 12 come è compilato nel progetto, si dovrebbe escludere l'impiegato in disponibilità, mentre l'art. 10 non lo esclude. Ad evitare quindi la contraddizione, propongo che si sostituisca la frase: *o altrimenti perda la qualità di impiegato.*

Senatore Jacquemoud, *relatore*. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Rileggo l'articolo.

Senatore Di Revel. Domando la divisione.

Presidente. Metterò ai voti ripartitamente l'articolo:

« Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo, od altrimenti perde la qualità d'im-

piegato fino al giorno che viene riammesso, non è calcolato. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Rileggo la seconda parte.

« Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antecedente per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo la terza parte.

« Gli anni di servizio per cui un impiegato avesse ricevuto l'indennità di cui negli articoli 3 e 20 saranno computati ugualmente per liquidare la pensione di riposo quando fosse stato riammesso in servizio; ma in tal caso l'impiegato non percepirà che i due terzi della pensione medesima sino a tanto che l'erario non sia stato interamente compensato della mentovata indennità. »

Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. Se la proposta che ho testè fatta peccava forse di fiscalità, quella che sto per fare credo sarà considerata come larghezza.

Non so vedere perchè si voglia tenere conto corrente coll'impiegato per parte della Corte dei conti di tutto il tempo che questi essendo stato posto a pensione col trattamento portato dagli articoli 3 e 20 di questa legge e non avendo gli anni di servizio sufficienti per essere posto a riposo, tuttavia ottenne una qualche indennità perchè ove venga riammesso al servizio e poscia collocato a riposo, abbia a rimborsare il Governo di quanto ha ricevuto durante il tempo in cui egli trovavasi nella condizione di riposo.

Io credo che per chi è messo a riposo cessa a suo riguardo ogni diritto verso il Governo per pensione, ed ogni diritto del Governo pel rimborso di quanto ha goduto durante questo tempo.

In sostanza a me pare, che un impiegato posto a riposo coll'assegnamento di cui negli articoli 3 e 20 è un impiegato, che non esiste più, e se mai ritorna in servizio, vi debbe ritornare colle condizioni che aveva anteriormente all'epoca in cui fu messo a riposo, ma il tempo trascorso in riposo, non debbe più contare per calcolo futuro della pensione come non si debbe computare quanto ha percepito; è un conteggio che mi pare poco convenevole.

Per conseguenza, mentre parmi giurato che gli si computi il tempo anteriore al riposo, non troverei egualmente che gli si dovesse tener conto dello intervallo trascorso tra questo e la sua riammissione in servizio. Circa poi al chiedergli conto della indennità per farla entrare nel calcolo della pensione, io non lo ravviso nè giusto nè, direi, decoroso per parte del Governo, perciò eliminerei quest'ultima parte.

Presidente. È la soppressione della intera parte terza che chiede il Senatore Di Revel?

Senatore Di Revel. Sì.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. Le considerazioni che hanno mosso l'Ufficio Centrale, e che furono dal Ministero accettate, nel proporre l'aggiunta alla quale si oppone l'onorevole Senatore Di Revel, sono le seguenti:

A seconda dell'articolo 3 già votato, l'impiegato il quale abbia servito per un tempo minore d'anni 25 e maggiore di 10, e che deve abbandonare il servizio o per infermità o per sospensione o riforma degli uffizi, riceverà in virtù dell'articolo 20 un'indennità pagata una volta tanto. Tale indennità corrisponde a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire due mila, e a tanti ventiquattresimi sulla rimanente somma. Ora supponiamo che un impiegato dopo 20 anni di servizio riceva quest'indennità che è di un certo rilievo, poi che sia riammesso al servizio: quando avrà, col nuovo servizio, unito all'antecedente, compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere una pensione di riposo, egli è evidente che gli stessi anni di servizio anteriore avranno ricevuto una duplice remunerazione, cioè l'una con una indennità pagata una volta tanto, e l'altra con una pensione di riposo, alla quale l'impiegato non avrebbe potuto avere diritto, senza la computazione degli stessi anni di servizio già remunerati mediante una indennità.

Era dunque conforme alla giustizia nel caso concreto che fosse tenuto conto di questa indennità all'occasione della pensione di riposo. Tale è il concetto di quel paragrafo il quale ha inoltre lo scopo di antivenire a certi abusi che potrebbero lamentarsi, quando non fosse ammesso.

Presidente. Pregherei l'onorevole Senatore Di Revel per schiarimento della discussione di volermi dire se la sua proposta sia per la soppressione dell'intera terza parte, oppure solamente del secondo membro della medesima, perchè ritiene il Senato come questa terza parte si componga di due membri; il primo è concepito così: « Gli anni di servizio per cui un impiegato avesse ricevuto l'indennità di cui negli articoli 3 e 20 saranno computati ugualmente per liquidare la pensione di riposo quando fosse stato riammesso in servizio. » Il secondo membro è il seguente:

« Ma in tal caso l'impiegato non percepirà che i due terzi della pensione medesima sino a tanto che l'erario non sia stato interamente compensato della mentovata indennità. »

Prego dunque il signor Senatore Di Revel di chiarire il senso della sua proposta.

Senatore Di Revel. Ho detto testè che stavo per la soppressione dell'intero paragrafo.

Commissario Regio. Il senso dell'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale a quest'articolo si può chiarire con un esempio.

Un impiegato ha prestato servizio per 20 anni; divenuto inabile per malattia a proseguire, ha diritto a

termine dell'art. 3 di essere collocato a riposo con una indennità; consegue materialmente quest'indennità; dopo un anno o due guarisce dall'infermità sua, è riammesso di nuovo in servizio, e prosegue in esso fino all'età di 40 anni, allorchè acquista diritto al collocamento a riposo con pensione vitalizia.

In questo caso sarà computato o no, il tempo in cui l'impiegato è rimasto in istato di quiescenza mediante un'indennità, che gli è stata pagata per una sola volta?

L'Ufficio Centrale sembra che intenda che questo tempo intermedio si dovesse computare.

Senatore Jacquemond. No, no.

Commissario Regio. Io credevo che fosse questo il pensiero dell'Ufficio Centrale; ed allora mi sembrava conseguenza logica del suo sistema il doversi ritenere sulla pensione l'indennità già pagata; altrimenti si accorderebbero due benefici nello stesso tempo, quello di aumentare gli anni di servizio, computando il tempo intermedio e l'altro di non richiedere il rimborso della indennità pagata. Ma se l'Ufficio Centrale intende che si abbia ad escludere il tempo intermedio, non trovo più ragione perchè si abbia a pretendere il rimborso dell'indennità pagata. La seconda parte dell'aggiunta non è più conveniente, e forse neppur giusta; e la prima diviene inutile non potendovi esser dubbio che i due periodi di servizio si debbano congiungere, e non essendo necessario di ripetere in questo caso speciale ciò che è stabilito sul proposito per regola generale.

Senatore Jacquemond, relatore. Domando la parola per spiegare quest'aggiunta con un esempio. Supponiamo un impiegato il quale dopo 24 anni di servizio sia divenuto malato e sia stato per questo motivo dispensato dal servizio. In questo caso, egli riceverà una indennità presso a poco eguale a due anni di stipendio; essendo guarito dopo poco tempo, ed essendo stato riammesso in servizio, egli avrà già ricevuta l'indennità, in ricompensa di questi 24 anni di servizio. Poi gli stessi 24 anni saranno remunerati una seconda volta, perchè saranno uniti al nuovo servizio per la liquidazione della pensione di riposo.

Si potrebbero temere degli abusi, quando non si adottasse l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale, la quale è rigorosamente giusta.

Vi è pericolo che un Ministro possa abusare della facoltà di dispensare per causa di salute un impiegato dal servizio, concedendogli una indennità pagata una volta tanto, poi di riammetterlo al servizio, senza che sia tenuto conto della ricevuta indennità; se il Senato crede che non sia conveniente di stabilire nella legge la proposta riserva, l'Ufficio Centrale se ne rimette alla sua saviezza.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Se un impiegato giunto a 40 anni di servizio trovasi in condizione di malattia, vi è una legge la quale verrà fra poco in discussione che provvede onde per un certo tempo possa essere posto in aspettativa senza che il suo posto sia soppresso, sic-

chè, se a capo del termine stabilito, si può riavere, rientra in servizio.

Se poi venne ammalato prima dei 24 anni; e se dopo l'aspettativa, non è guarito, si farà luogo a concedergli quel tanto che è portato dalla legge.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Del resto io dico, di due cose l'una, o gli computate il servizio pel tempo in cui stette a riposo, ed allora potrebbe capirsi che gli si volesse poi imputare altresì quella quota di cui ha goduto durante quel tempo; o non glielo computate ed allora non veggo ragione perchè rientrando in servizio gli si voglia imputare la somma ricevuta a titolo d'indennità.

Del resto il caso di cui parlava il relatore dell'Ufficio Centrale, quando l'impiegato fosse giunto ai 40 anni non è del tutto a proposito, giacchè bisognerebbe che egli avesse 41 anni di servizio, perchè l'anno che avesse passato non in servizio, non potrebbe venire imputato. Comunque, io ripeto, esser necessario che il tempo da computarsi sia quello solo che è trascorso fino al momento in cui fu messo a riposo, e che si rannodi con quello posteriormente passato in servizio; e che il tempo intermedio che l'impiegato ha passato fuori di servizio, non si computi mai nel calcolo della pensione, come non deve più tenersi a calcolo la somma che ha ricevuta quando fu posto a riposo in quel modo straordinario.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. L'onorevole Senatore Di Revel parla di un caso ipotetico mentre qui si tratta di un caso che è creato dalla legge stessa di cui ci stiamo occupando.

Egli suppone che anche qui si tratti di un impiegato messo a riposo.

Non è di un impiegato messo a riposo che si tratta in questa legge; è bensì di un impiegato il quale essendo incapace a servire maggiormente, e non avendo il tempo richiesto per essere messo a riposo, riceve una indennità per una volta tanto.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Senatore Alfieri. Se forse non sono nel vero lascio ad altri di spiegare meglio la cosa.

Voci. Sì, sì.

Senatore Alfieri. Credo però di essere nel vero. Ora evidentemente se quest'impiegato, che per una incapacità assoluta ha dovuto cessare dal servizio e che ha ricevuto un'indennità, contro le proprie speranze è nuovamente diventato abile al servizio e vi è stato riammesso, aggiungendo i cinque primi anni, che io suppongo abbia già passato in servizio, ai 20 che presterà dopo la riammissione, diventerà capace di essere posto a riposo.

Ora se voi non sottraete l'indennità ricevuta, evidentemente di quei 5 primi anni egli sarà doppiamente ricompensato.

Sarà cioè ricompensato sommando i 5 anni prestati

prima dell'interruzione del servizio coi 20 prestati dopo, e di più avrà quell'indennità che gli è stata data in capitale per una volta tanto, quando ha cessato dal servizio per ragioni di infermità.

Evidentemente, ripeto, mi pare che se non si pone nella legge una restrizione qualunque, si troverà quest'impiegato doppiamente remunerato senza che abbia meriti sufficienti.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Nell'articolo 12 già votato è stabilita la massima generale che il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo ed altrimenti perde la qualità di impiegato, sino al giorno in cui viene riammesso non è calcolato. Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antecedente per la pensione di riposo che gli potrà competere.

Ora è appunto questa regola generale che si applica all'impiegato, il quale è stato collocato a riposo con un'indennità, e poi è stato riammesso in servizio.

Non è un beneficio nuovo quello che gli si concede coll'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale allo art. 12, ma l'applicazione di una regola comune a tutti gli impiegati, i quali o sono collocati a riposo, od hanno altrimenti perduto la qualità di impiegati e dopo sono riammessi al servizio. In tutti questi casi i due periodi si congiungono, ed è solamente il periodo intermedio che non è computato.

Ciò posto io non veggio come nel caso che non si facesse restituire all'impiegato la percepita indennità, gli si concederebbe un secondo beneficio.

Io ho voluto premettere questo schiarimento per venire viepiù nella conclusione del Senatore Di Revel, cioè che bisogna scegliere uno di questi partiti: o si vuol computare eccezionalmente il tempo in cui non si presta servizio; ed allora è giusto che l'impiegato riammesso al servizio restituisca l'indennità, o non si vuole computare questo tempo intermedio ed allora non è giusto obbligare l'impiegato a restituire l'indennità ricevuta. E poichè l'Ufficio Centrale ha dichiarato che non è stata sua intenzione quella di concedere un beneficio eccezionale, cioè il vantaggio di computare anche come utile il periodo intermedio, allora non solo non ha ragione di essere l'ultima parte di quest'aggiunta che ha proposta, ma tutta intera l'aggiunta sembra che debba essere soppressa.

La prima parte non è che la ripetizione del secondo alinea dell'articolo 12; e la seconda parte non è giustificata da alcun ragionevole motivo.

**Presidente.** La parola spetta ora al Senatore Cibrario, e quindi l'avrà il Senatore Cadorna.

**Senatore Cibrario.** Mi permetto di fare brevi osservazioni che tendono a schiarire questa materia, la quale mi pare sia divenuta intricata, e che a prima fronte non mi pareva dovesse riuscire tanto oscura.

L'articolo terzo suppone il caso di un impiegato il quale dopo alcuni anni di servizio è divenuto per in-

fermità inabile a continuarlo; egli è di fatto che vi sono certe infermità che hanno l'apparenza di essere incurabili e che qualche volta poi riescono curabili. Dunque nel caso in cui taluno di questi impiegati sia caduto in una di tali infermità o abbia desiderato egli stesso il riposo, oppure il Governo abbia creduto di doverglielo concedere, non avendo raggiunto il numero degli anni prescritti per aver diritto alla pensione, esso consegue una indennità.

Di lì a due, tre o quattro anni diventa di nuovo abile al servizio: i servizi prestati anteriormente fanno desiderare al Governo che egli riprenda servizio.

Il Governo poteva considerare questo servizio reso da un impiegato che aveva già servito per un numero di anni e per cui esso aveva ricevuto un'indennità, poteva, dico, considerare questo servizio come nuovo e fare, per dir così, che ricominciasse la sua carriera; e in questo caso potrebbe accadere molto spesso che nè nella prima parte del suo servizio, nè nella seconda avesse il numero d'anni necessario per conseguire la pensione. La legge ha voluto favorire l'impiegato e ha detto che il servizio nuovo sarebbe riunito all'antico per calcolare la pensione, ben inteso però che il tempo intermedio in cui era a riposo non debba contare.

Unendo dunque il servizio antico al nuovo ne viene di necessità che se non si vuole remunerare due volte lo stesso servizio, bisogna che, computandogli la pensione per il numero d'anni intero, venga a restituire all'erario quell'indennità che ha percepita per gli anni del suo primo servizio. A me pare che la cosa sia tanto evidente che non esiga ulteriore dimostrazione.

**Senatore Cadorna.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cadorna.** Il signor Commissario Regio mi ha prevenuto nella prima osservazione che volevo fare, la quale aveva per scopo di dimostrare che la prima parte dell'aggiunta dell'Ufficio Centrale era inutile a fronte dell'articolo 12 che contiene già precisamente la massima che è nella prima parte dell'aggiunta dell'Ufficio Centrale.

Ora mi limiterò alla seconda parte dell'articolo, cioè, all'aggiunta dell'Ufficio Centrale, nel senso della proposta fatta dall'onorevole Senatore Di Revel che a me pare giustissima. L'Ufficio Centrale parte dalla base che, se non si adotta la sua proposta, si fa un doppio beneficio all'impiegato, ed io credo che appunto questa base sia erronea.

Allorquando la legge per una persona la quale secondo la regola generale di questa legge non avrebbe diritto ad essere collocata a riposo, pure accorda una indennità, l'accorda perchè circostanze speciali, o il servizio prestato è tale che si riconosce nell'impiegato il diritto di avere un certo sussidio per vivere negli anni in cui non potrà più prestare servizio.

L'impiegato il quale, supponiamo, collocato con una indennità a riposo, dico a riposo perchè è la locuzione dell'articolo terzo, rimanga fuori di servizio per esempio

5, 10 anni, se rientra, evidentemente i 40 anni di servizio non li compirà che 5 o 10 anni dopo, cioè, sono 5 o 10 anni di meno di pensione di riposo sulla base dei 40 anni che avrà, per la ragione che è stato colla sola indennità. Se voi negate a quest'impiegato il diritto di ottenere quell'indennità che ha avuto per gli anni che è rimasto fuori di servizio, evidentemente negate il principio della legge che ammette per l'impiegato che non ha 25 anni di servizio, e che ne ha più di 10, il diritto all'indennità; cioè dite, per quelli anni per cui non siete stato in servizio (contro ciò che questa legge dispone) non avevate diritto a vivere sull'erario.

Dunque se da una parte l'impiegato guadagna, in quanto che è fissata la sua pensione di riposo sulla base di 40 anni, dall'altra parte perde perchè è fissata questa pensione 5 anni più in là nella sua vita: e conseguentemente gode per 5 anni meno la pensione sulla base di 40 anni.

Quindi non ci è dubbio, anzi la cosa è affatto naturale; l'indennità è data per un motivo, la pensione di servizio è data per un altro.

Ad ogni modo ripeto, non ci è dubbio, e mi pare sarebbe negare il principio della legge, se si ammettesse la proposta dell'Ufficio Centrale. Quindi io voterò per la proposta dell'onorevole senatore Di Revel, cioè voterò per la soppressione intiera del paragrafo proposto dall'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Il senatore Arnulfo ha la parola.

**Senatore Arnulfo.** Io non ripeterò le ragioni che furono fin qui addotte per giustificare la soppressione dell'intero periodo che è in discussione; solo mi riferirò a quanto dagli altri si disse, e più particolarmente dall'ultimo oratore, il quale parmi abbia dimostrato che non sia equitativo di prescrivere che l'impiegato, il quale per malattia o per altro motivo non avendo gli anni di servizio sufficienti per pretendere alla pensione, non ha conseguita salvo una tenue indennità, la quale non basta per dargli di che vivere nel tempo che non potè continuare il servizio, debba rappresentarla all'erario, quando, riammesso all'impiego, acquisti diritto alla pensione. Ma aggiungerò soltanto che se si adottasse il sistema proposto dall'Ufficio Centrale in questa parte, bisognerebbe, per logica conseguenza, estenderlo ad un altro caso.

Di fatto l'Ufficio Centrale, nell'articolo che discutiamo, ha previsto il caso in cui l'impiegato posto a riposo con un'indennità (e dico posto a riposo perchè l'articolo 3 chiama posti a riposo anche coloro cui non si attribuisce che un'indennità) debba compensare l'erario dell'indennità medesima, quando, dopo richiamato al servizio, abbia diritto alla pensione; ma mi sia lecito di domandare; quando si tratti di un impiegato posto a riposo col diritto alla vera pensione, non all'indennità, e che dopo venga nuovamente chiamato al servizio, risarcirà, o non risarcirà l'erario di quanto percepì negli anni in cui stette a riposo? Questo caso

non è contemplato nel progetto dell'Ufficio Centrale, eppure per esser logici bisognerebbe anche dichiarare che questo impiegato richiamato in servizio deve compensare l'erario del rilevare delle somme esatte per pensione che conseguì nel tempo di riposo, per la stessa ragione che si vuole a senso dell'Ufficio Centrale che compensi l'erario colui che ebbe l'indennità.

Io credo che nè le viste dell'Ufficio Centrale, nè quelle del Senato vogliamo estendersi tant'oltre e spingere le cose a tale rigorosa, ma logica conseguenza.

Per altra parte domanderò: la riammissione dell'impiegato al servizio è forse obbligatoria? No certo, essa è facoltativa: quindi il Governo riammette l'impiegato se e quando crede che i servizi che può prestare sono di tale importanza dal dovere richiederli.

Ora il Governo sa fare i suoi conti.

Se troverà che l'impiegato gli è necessario o per lo meno sommamente utile, lo richiamerà, abbenchè nella liquidazione della pensione alla quale col tempo possa acquistare diritto, non debba tener conto dell'indennità pagatagli, altrimenti è in sua facoltà di lasciarlo dov'è, e lo lascerà.

Riassumendo dirò che parmi, se non si vuole, e credo non si debba spingere il sistema contenuto nella proposta dell'Ufficio Centrale sino alle estreme ma logiche ed inevitabili sue conseguenze, ma procedere equitativamente, si debba, sopprimere la parte dell'articolo di cui si tratta come fu proposto.

**Senatore Sappa.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Sappa.** Per rendersi ragione della proposta dell'Ufficio Centrale, io credo che bisogna ben stabilire che la indennità a cui fa luogo la legge a favore dell'impiegato che servì per un tempo minore di quello che dà titolo ad una pensione di riposo, consiste in un risarcimento di un danno, come la parola stessa lo dice.

L'impiegato secondo il sistema della legge, dopo un periodo d'anni che non può essere minore di 25 anni, può aver titolo alla pensione.

L'impiegato contemporaneamente è assoggettato ad una ritenenza sul suo stipendio la quale non corrisponde perfettamente all'entità della pensione che dovrà percepire, ma serve di un fondo anche per la pensione.

Tuttavolta adunque che un impiegato cessa dal servizio prima di aver compiuto quel periodo di tempo per cui la legge gli attribuisce titolo ad una pensione, ha però fatto dal canto suo un sacrificio che è quello della ritenenza.

Qui dunque sta la base di questa indennità che la legge in difetto di pensione gli accorda.

Quello che non avrà diritto ad avere la pensione, cioè il vantaggio che deriva dalla ritenenza, deve quanto meno avere diritto ad un risarcimento che corrisponda sino ad un certo punto alla ritenenza cui fu assoggettato.

L'indennità non si riferisce, come da alcuni si è detto, al tempo per cui questo impiegato non è più in servi-

zio, ma bensì al tempo passato per cui ha servito, ed ha pagato la ritenenza.

Per conseguenza, quando la legge vuole attribuire a questo tempo che non era sufficiente per dar titolo alla pensione l'efficacia di essere utile per la pensione congiungendolo con un periodo successivo, allora non vi è più ragione perchè questo primo periodo di tempo di servizio possa attribuire all'impiegato altri vantaggi oltre quelli che sono attribuiti agli altri impiegati.

Nel caso adunque a cui accenna l'alinea proposto dall'Ufficio Centrale, il tempo di servizio per cui l'impiegato ottenne un'indennità venendo ritenuto utile allo effetto di ottenere la pensione di riposo, pare logico e giusto che l'indennità ottenuta sia da esso impiegato restituita alle finanze dello Stato, altrimenti quel periodo di servizio verrebbe a produrre a favore dell'impiegato un doppio vantaggio che non sarebbe nello spirito della legge.

Io ritengo pertanto che la proposta dell'Ufficio Centrale sia in questo senso logica e regolare.

**Presidente.** La parola è all'onorevole signor Senatore Cadorna.

**Senatore Cadorna.** Mi pare che c'è equivoco.

Si dice che l'indennità l'ha ottenuta per il tempo che ha servito; non credo che l'espressione sia esatta.

L'indennità l'ha ottenuta certamente in ragione del tempo che ha servito, ma più pel tempo che non serve più.

L'indennità evidentemente gli è data per vivere negli anni in cui più non serve; se gliela togliete, è lo stesso che dire che per questi anni non doveva aver nulla.

Sussiste dunque l'osservazione che io avevo fatto.

**Presidente.** Se non si domanda la parola metto ai voti separatamente i due membri di questa terza parte dell'articolo:

« Gli anni di servizio per cui un impiegato avesse ricevuto l'indennità di cui negli articoli 3 e 20 » (noti il Senato che questi numeri si riferiscono alla numerazione del progetto dell'Ufficio Centrale) « saranno computati egualmente per liquidare la pensione di riposo, quando fosse stato riammesso in servizio; ma in tal caso l'impiegato non percepirà che i due terzi della pensione medesima sino a tanto che l'erario non sia stato interamente compensato della mentovata indennità. »

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Se mi si permette, farò un'osservazione.

Mi pare che se si mette ai voti l'articolo diviso in tal modo, e non si voti poi la seconda parte, non avrebbe più senso.

Io credo che sarebbe meglio che si cominciasse a votare la seconda parte e nel caso che sia ammessa, rimandare all'Ufficio Centrale l'articolo per coordinarlo coi due paragrafi già votati.

**Presidente.** Io non posso seguire all'ordine che

quello della redazione; non posso capovolgere la votazione; se si propone di farlo...

**Senatore Cadorna.** Per facilitare la votazione, mi pare che si potrebbe mettere ai voti la soppressione della prima parte della proposta dell'Ufficio Centrale, perchè non è che la ripetizione dell'art. 12.

Si può votare poi la sola seconda parte, e nel caso sia ammessa, si resterà intesi che si manderà all'Ufficio Centrale per coordinarla.

**Presidente.** La soppressione non si può votare separatamente; dunque bisogna che si metta ai voti il primo membro dell'articolo.

**Ministro della Guerra.** A me pare che la parte dell'articolo di cui si tratta, così sola, sia inutile, perchè ci è già l'alinea precedente che dice: « Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antecedente. »

**Senatore Cibrario.** Farei osservare che questa parte non contiene punto una ripetizione inutile, ma invece un'idea nuova; si parla qui solamente di quegli impiegati che hanno ricevuto l'indennità di cui negli articoli 3 e 20. Nella parte che precede sta la teoria generale ed in questa la specie.

**Senatore Lauzi.** Mi pare che il signor Senatore Di Revel col quale, se non m'inganno, ha pienamente concordato il Regio Commissario, ha proposta la soppressione intera di questo ultimo alinea, riconoscendo ambedue che la prima parte non poteva stare se non congiunta alla seconda, mentre la regola posta nel 2° paragrafo già votato, indica già che il servizio anteriore di un impiegato stato posto a riposo, quando riprende servizio, si unisce al primo servizio per il calcolo della pensione.

Dunque questa disposizione è generale, come diceva il senatore Cibrario, e non mi pare che abbia bisogno di essere spiegata particolarmente per quelli che hanno ricevuto l'indennità, per cui non ne verrà nessun inconveniente, se quest'alinea viene soppresso.

Non so chi abbia domandato la divisione, ma, ripeto, mi pare che la proposta fosse per la soppressione dell'intero alinea, sicchè ponendolo ai voti, mi pare che la cosa sia di molto semplificata.

**Presidente.** Avvertirà il signor senatore, che il conte Di Revel aveva dapprima proposto la soppressione dell'intero articolo, e dopo, se non isbaglio, si restrinse a proporre solo la soppressione della seconda parte di esso.

**Senatore Arnulfo.** Io propongo la soppressione dell'intero alinea che ora è in discussione in quanto che, la prima parte è superflua, e l'altra non è da ammettersi come già si dimostrò. Di fatti l'articolo 3 dichiara che ha diritto ad essere collocato a riposo ed all'indennità chi ecc. ecc.; il che spiega che anche quando si paga soltanto un'indennità l'impiegato si dice collocato a riposo. Quindi non è più necessario di parlare nell'attuale alinea in modo speciale dell'impiegato che ebbe l'indennità di cui nell'art. 3 e 20, dopo che già

si parlò nella prima parte dell' art. 12, di chi è posto a riposo.

Mettendo perciò ai voti la soppressione dell' intero alinea si evitano gli inconvenienti derivanti dalla votazione per divisione.

Senatore **Di Revel**. Mi unisco all' opinione del preopinante.

**Presidente**. Non essendovi più alcuno che domandi la parola, metterò ai voti tutta intiera la terza parte dell' articolo 12 (V. sopra.)

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata.)

Allora metterò ai voti l' articolo intiero, che si compone delle due prime parti del progetto ministeriale colla proposta ed adottata variante.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

### TITOLO TERZO.

#### Delle pensioni degl' impiegati.

##### Art. 13.

« La pensione a cui ha diritto l' impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media dello stipendio ad esso retribuito durante l' ultimo triennio di servizio.

« Saranno calcolati gli aggi, le propine e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese di ufficio o a stipendiare subalterni.

« Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese di ufficio, di rappresentanza e simili. »

Su quest' articolo il Senatore **Di Pollone** propone un doppio emendamento nella prima parte. Intenderebbe cioè che dopo le parole:

« La pensione a cui ha diritto l' impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media dello stipendio » si dicesse dell' intero stipendio; quindi proseguendo « ad

esso retribuito durante l' ultimo triennio di servizio » si dicesse di effettivo servizio.

L' emendamento consisterebbe nell' aggiunta delle parole *intiero ed effettivo*.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Scialoia**. Domanderei la parola per proporre un emendamento.

**Presidente**. La parola spetta al Senatore **Jacquemoud**, dopo l' accorderò al Senatore **Scialoia**.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. La cedo.

**Presidente**. Il Senatore **Scialoia** ha la parola.

Senatore **Scialoia**. Io credo basti la lettura del mio emendamento per dispensarmi anche dall' esporne l' importanza dopo le cose dette sull' art. 10; dirò solo, parermi che lo stesso ronderà forse anche più chiaramente l' idea del Senatore **Di Pollone**.

Proporrèi dunque il seguente emendamento.

L' art. 13 dice: « La pensione a cui ha diritto sarà liquidata sulla media dello stipendio ecc. »

Io sostituirei « sulla media dell' intero stipendio spettante al grado degli impieghi da lui avuti nell' ultimo triennio sia in attività di servizio, sia nei casi previsti dalla seconda parte dell' art. 10. »

Io veggio in fatti nella pratica che oggi alla Corte dei Conti per alcune leggi del Regno d' Italia si tiene conto di ciò che realmente si è percepito, non di ciò che sarebbe spettato all' ufficio.

Ora per le cose dette intorno all' art. 10, pare che il pensiero sia di calcolare lo stipendio spettante al grado, realmente percepito tanto in attività di servizio, quanto in disponibilità, od aspettativa nei casi previsti dall' art. 10.

Mi sembra perciò che l' emendamento renda più chiaramente questo pensiero.

Senatore **Lauzi**. Siccome si tratta di un nuovo titolo e che nel primo articolo di esso sono già stati proposti diversi emendamenti, dimanderei se siamo ancora in numero.

**Presidente**. Vedo che i signori Senatori hanno intenzione di ritirarsi, in conseguenza rimando la continuazione della discussione a lunedì, alle due precise.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)